



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno
Campania | Calabria

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI**

Approvato con determinazione del Direttore Generale n. 1617 del 10.10.2023

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 – ALBO DEGLI AVVOCATI	3
ARTICOLO 3 – REQUISITI	3
ARTICOLO 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ARTICOLO 5 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO.....	5
ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO.....	5
ARTICOLO 7 – RAPPORTI TRA L’ISTITUTO E I PROFESSIONISTI.....	6
ARTICOLO 8 – COMPENSI.....	6
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE	7
ARTICOLO 10 – NORMA TRANSITORIA	7
ARTICOLO 11 – RINVIO.....	7
ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE	8

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, le modalità e le procedure di conferimento degli incarichi professionali ad Avvocati (di seguito anche 'professionisti' oppure 'professionista') che non sono dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (di seguito anche 'Istituto' oppure 'Ente'), ai fini del patrocinio e dell'assistenza di quest'ultimo nel contenzioso giudiziale e in quello stragiudiziale.
2. Il presente Regolamento, disciplina, altresì, le modalità per l'utilizzazione e la tenuta dell'Albo degli Avvocati.
3. Agli incarichi professionali disciplinati dal presente Regolamento non si applicano, ai sensi dell'art. 56, lett. g) e h), del D.lgs. n. 36/2023, le disposizioni del "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*".
4. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono sottoposti agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

ARTICOLO 2 – ALBO DEGLI AVVOCATI

1. E' istituito l'Albo degli Avvocati (di seguito anche 'Albo') per il conferimento di incarichi professionali esterni di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto o dei suoi dipendenti nelle controversie di fronte alle diverse autorità giudiziarie o in sede stragiudiziale e di eventuali incarichi di consulenza finalizzata al contenzioso.
2. Al predetto Albo si attingerà, anche, per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.
3. L'Albo è unico e si intende sempre aperto e pertanto la Struttura organizzativa deputata alla gestione degli Affari Legali provvederà ad aggiornarlo inserendo i nominativi dei soggetti che presentino formale istanza in conformità al presente Regolamento.

ARTICOLO 3 – REQUISITI

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo sia singoli professionisti che associazioni professionali (di seguito anche 'professionisti') che all'atto della presentazione della domanda di iscrizione siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) la regolare iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni;
 - b) non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine degli Avvocati;
 - c) non abbiano in corso procedimenti penali;
 - d) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento, ovvero non siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico e non siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
 - e) non abbiano riportato sanzioni disciplinari;
 - f) non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - g) non si trovino in posizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Istituto, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed ai sensi della legge. n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 - h) non assistano, difendano e/o rappresentino clienti in controversie giudiziali e/o stragiudiziali in essere contro l'Istituto ovvero rinuncino, al momento del conferimento dell'eventuale incarico, a proseguire nella predetta attività professionale;

- i) abbiano stipulato polizza assicurativa per la responsabilità professionale ai sensi della Legge professionale forense.
2. In caso di associazione di professionisti o di società tra Avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'Albo dell'Istituto devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e perdurare durante tutto il periodo di iscrizione nell'Albo.
4. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà il non inserimento o l'automatica esclusione dall'Albo.
5. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Albo dell'intero studio associato. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione e/o l'esclusione dall'Albo sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dello studio associato avviene sulla base dei *curricula* dei singoli Avvocati. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

ARTICOLO 4 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'istituzione dell'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico che sarà affisso all'albo pretorio *on line* e pubblicato sul sito *web* aziendale dell'Istituto in apposita sezione dedicata, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in ogni altra modalità adeguata a darvi la più ampia diffusione.
2. I professionisti che intendono iscriversi all'Albo dovranno manifestare la propria disponibilità ad acquisire gli incarichi professionali di cui sopra e dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente Regolamento formalizzando apposita istanza secondo l'allegato facsimile, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., scaricabile dal sito *web* aziendale dell'Istituto.
3. L'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia.
4. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
 - a) curriculum vitae datato e firmato, in cui dovranno essere indicati la natura e l'oggetto degli incarichi svolti e l'esperienza professionale acquisita;
 - b) copia del documento di identità in corso di validità;
 - c) la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
5. Le domande devono essere recapitate, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@cert.izsmportici.it, e sottoscritte con firma digitale oppure con firma elettronica ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
6. Le istanze non conformi alle indicate prescrizioni o inviate con modalità diverse da quelle richieste non saranno prese in considerazione.
7. La domanda d'iscrizione all'Albo ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuale incarico. L'inclusione del professionista nell'Albo non comporta alcun impegno per l'Istituto di effettivo affidamento degli incarichi. La formazione dell'Albo è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.
8. I professionisti che verranno inseriti nell'Albo potranno presentare in ogni caso aggiornamenti dei loro *curricula*.

9. L'iscrizione all'Albo non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

ARTICOLO 5 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande, previo accertamento - da parte della Struttura organizzativa deputata alla gestione degli Affari Legali - del possesso dei requisiti richiesti.
2. L'Albo è approvato con determinazione del Direttore Generale che sarà affissa all'Albo Pretorio *on line*, a norma dell'art. 32, della legge n. 69/2009.
3. L'Albo sarà pubblicato anche sul sito *web* aziendale <http://www.izsmportici.it> in un apposita sezione dedicata e nella sezione "Amministrazione Trasparente".
4. L'Albo così formato sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e sarà soggetto d'ufficio, a cura della Struttura organizzativa deputata alla gestione degli Affari Legali senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avvisi pubblici, previa compilazione della modulistica disponibile nella sezione dedicata del sito *web* aziendale (www.izsmportici.it), a revisione ed aggiornamento, con cadenza semestrale, con l'inserimento delle richieste nel frattempo intervenute e ritenute idonee.
5. I professionisti già iscritti potranno presentare eventuali modifiche delle dichiarazioni rese o richiedere la cancellazione dall'Albo in qualunque momento.
6. Verrà disposta la cancellazione d'ufficio degli iscritti nel caso in cui emerga che:
 - a) abbiano perso i requisiti d'iscrizione;
 - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - d) siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
7. I dati dei professionisti saranno acquisiti in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal combinato disposto del D.lgs. n. 196/003 e del D.lgs. n. 101/18, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, per la procedura di iscrizione nell'Albo e, successivamente, per l'eventuale affidamento di incarichi professionali, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Relativamente ai citati dati, all'interessato, in quanto tale, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE/679/2016.

ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. Il Direttore Generale dell'Istituto, previa acquisizione della specifica richiesta motivata avanzata dal Direttore del Dipartimento comprendente la Struttura organizzativa deputata alla gestione degli Affari Legali, con propria determinazione conferirà di volta in volta l'incarico professionale di tipo fiduciario ad uno o più Avvocati scelti discrezionalmente all'interno dell'Albo, tenuto conto della tipologia dell'incarico da conferire nonché dell'esperienza professionale desumibile dai *curricula* presentati dagli iscritti.
2. I criteri di massima ai quali fare riferimento al momento di conferire il singolo incarico professionale sono i seguenti:
 - a) rilevanza e valore del contenzioso;
 - b) specifica esperienza acquisita nel corso degli anni sulla materia oggetto dell'incarico da conferire;
 - c) specifica esperienza acquisita nella difesa di pubbliche amministrazioni;
 - d) continuità di linea difensiva a fronte di incarichi già conferiti;
 - e) rotazione tra professionisti, in via subordinata e non vincolante.
3. In deroga a quanto sopra, l'Istituto si riserva comunque la facoltà di conferire incarichi anche a professionisti non compresi nell'Albo, nel caso di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica tali da richiedere prestazioni altamente qualificate.

4. L'Albo approvato dall'Istituto sarà utilizzabile anche dai dipendenti nell'ambito di vertenze civili e/o penali che li vedano coinvolti nell'esercizio delle loro funzioni. Gli stessi potranno affidare l'incarico della propria difesa ad un professionista scelto all'interno di detto elenco, fatta salva, in alternativa, la possibilità, se consentita dall'Istituto, di nominare un legale di esclusiva fiducia del dipendente o scegliere di essere difeso dal legale d'ufficio eventualmente assegnatogli dall'Autorità Giudiziaria oppure di essere difeso dal legale messo a disposizione dalla Compagnia Assicurativa in caso di specifiche polizze assicurative stipulate dal dipendente stesso, dandone tempestiva comunicazione all'Istituto. Nel caso in cui tale comunicazione non pervenga in tempi brevi o in assenza del predetto consenso da parte dell'Istituto, le spese di difesa saranno poste a carico del dipendente e potranno essere eventualmente rimborsate dall'Istituto qualora si verificino esclusivamente le condizioni normative e/o regolamentari in materia e le condizioni previste dai CC.CC.NN.LL. di riferimento.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI TRA L'ISTITUTO E I PROFESSIONISTI

1. I professionisti cui è stato affidato un incarico, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, dovranno garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali ai fini dell'iscrizione all'Albo:

- a) tenere costantemente aggiornato l'Istituto (e, in particolare, Struttura organizzativa deputata alla gestione degli Affari Legali) sugli sviluppi dell'attività oggetto dell'incarico, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, delucidazioni scritte, pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Istituto;
- b) relazionare tempestivamente alla Struttura organizzativa deputata alla gestione degli Affari Legali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in merito a ciascun adempimento processuale posto in essere e trasmettere copia degli atti prodotti in giudizio e tutta la documentazione afferente il contenzioso;
- c) fornire parere scritto in merito alla convenienza ed all'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio e, se del caso, in merito alla convenienza dell'Istituto a proseguire in un giudizio, qualora si ravvisi il venir meno dell'interesse dello stesso alla definizione della causa;
- d) assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se richiesto dall'Istituto, incontri presso le sedi dell'Ente;
- e) trasmettere all'Istituto, su specifica richiesta dello stesso, un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità dell'incarico. Se questo è ritenuto congruo dall'Istituto, lo stesso provvederà a predisporre apposito atto deliberativo che determinerà un rapporto di lavoro autonomo, occasionale, caratterizzato da un vincolo fiduciario. Se le parti non raggiungono un accordo sul compenso, si procede all'individuazione di altro professionista inserito nell'Albo;
- f) qualora un incarico comporti un conflitto di interesse in capo ai professionisti, dichiarare tale situazione e non accettarlo (oppure rinunciarvi immediatamente se già accettato in precedenza);
- g) gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Istituto finalizzati allo svolgimento dell'incarico nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 8 – COMPENSI

1. Il compenso per le prestazioni professionali sarà pattuito secondo le disposizioni previste dal DM n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal DM n. 147 del 13.8.2022, che stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, co. 6, della legge n. 247/2012 e s.m.i., al momento del conferimento dell'incarico professionale. In tale sede il professionista deve rendere noto all'Istituto il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento

del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

2. Il professionista si impegnerà comunque ad applicare parcelle di importo non superiore al 50% del valore medio di liquidazione calcolato come previsto dal DM n. 55 del 10.3.2014 (come modificato dal DM n. 147 del 13.8.2022), che dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate, tenuto conto dei criteri generali per la liquidazione così come individuati nel DM citato e, più precisamente:

- a) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- b) dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
- c) delle condizioni soggettive del cliente;
- d) dei risultati conseguiti;
- e) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

3. L'Istituto si riserva inoltre la facoltà di contrattare con il professionista un ulteriore ribasso rispetto al 50 % del valore medio di liquidazione.

4. Su richiesta del professionista, l'Istituto liquiderà una somma a titolo di acconto fino alla concorrenza del 30% del compenso pattuito. Il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico.

5. Le spese estranee ai compensi professionali (ad esempio: iscrizione a ruolo; spese di notifica; spese per trasferte in uffici giudiziari non compresi nei territori della Regione Calabria e della Regione Campania) restano a carico dell'Istituto.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* aziendale dell'Istituto (www.izsmportici.it) sono pubblicate e tenute aggiornate le seguenti informazioni relative agli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro;
- d) la ragione dell'incarico e la durata dell'incarico;
- e) la dichiarazione in ordine allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi – ex art. 15, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- f) la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
- g) l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi – ex sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

2. La pubblicazione dei suddetti dati nonché la comunicazione alla Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

ARTICOLO 10 – NORMA TRANSITORIA

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, la Struttura organizzativa deputata alla gestione degli Affari Legali predisporrà l'avviso pubblico per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati dell'Istituto, che sostituirà quello già esistente.

2. Il presente Regolamento sarà applicabile per gli incarichi da conferirsi dopo la determinazione di approvazione del nuovo Albo, adottata dal Direttore Generale.

ARTICOLO 11 – RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali in materia; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito *web* aziendale dell'Istituto (www.izsmportici.it) e cessano di avere effetto le norme contenute in regolamenti interni che siano in contrasto con esso o riguardanti la stessa materia.